



CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE II° - FINANZIARIO

Nr. 492 Registro Generale del 08/10/2020

Nr. 54 Registro di Settore

OGGETTO: Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018). Calcolo tetto salario accessorio dopo il DM assunzioni del 17 marzo 2020.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Impegno spesa					
Cap.	Art.	anno	<i>impegno</i>	<i>sub imp.</i>	<i>Importo</i>

Data 08/10/2020

**Il Responsabile del Settore Finanziario e
Contabile**

Dott.ssa Loredana Campa

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Melissano lì, 09/10/2020

Il Messo Comunale
Sig. Fabio Esposito

OGGETTO:

Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).Calcolo tetto salario accessorio dopo il DM assunzioni del 17 marzo 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto N° 6 del 25/03/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore;

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 10/12/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;
 - che con deliberazione di C.C. N° 27 del 25/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
 - che con deliberazione di C.C. N° 12 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018;
- con determinazione n° 16 R.G. del 18/01/2019 si è proceduto alla costituzione provvisoria del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2019 di parte stabile, necessarie al pagamento delle indennità mensili, comunque aventi carattere di certezza, disciplinate dal C.D.I vigente valido per il triennio 2015/2018, demandando a successivo atto la costituzione in via definitiva del fondo;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- *RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori pari ad € 130.006,11;*
- *RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;*
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il vigente Contratto Decentrato Integrativo valido per la parte normativa ed economica per il periodo 2015/2018, che disciplina l'istituto dell'indennità di rischio, disagio, turno, reperibilità, maneggio valori, indennità per specifiche responsabilità lettera I ed F, valido sino alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo ;
- **dato atto che**, il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali deve avvenire interamente a carico del fondo per le risorse decentrate Art. 68, comma J, del C.C.C.N.(21/05/2018) e che la somma impegnata nell'anno 2019 è stata pari ad €. 54.107,48 tenuto conto di quanto innanzi:
- nel corso dell'anno 2018 sono cessate n.1 unità di cat. B3 p.e. B7 per collocamento a riposo e a far data dal 01.06.2018 un'altra unità di cat. C p.e. C3 con decorrenza 01/01/2019;
- **che**, l'art. 34, comma 4, del CCNL 22.01.2004 prevede che gli importi relativi alla progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa siano riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni, ciò significa che tali risorse non devono essere aggiunte nella "costituzione del fondo (in entrata), ma deve essere ridotto in "fondo per le progressioni orizzontale" inserito nella parte relativa alla "destinazione" (in uscita);
- **che**, si è proceduto a calcolare l'importo della P.E.O. del personale cessato (complessivamente) pari a complessivi €. 3.645,70;
- **che** alla luce di quanto innanzi, la somma da impegnare per l'anno 2020 per il finanziamento delle progressioni orizzontali a carico del fondo delle risorse decentrate è pari a complessivi €. 52.836,30 così determinato (€. 56.482,00 – 3.645,70);
- **che**, l'importo degli aumenti a regime delle progressioni orizzontali previste dall'art.67 comma 2 lett. B del C.C.N.L. 21/05/2018 il cui finanziamento avviene a carico del fondo delle risorse stabili, complessivamente per gli anni 2016/2017/2018 è pari ad € 2.217,23 così determinato (somma complessiva € 2.913,98 - € 696,75 importi a regime del personale collocato a riposo);
- **che**, l'importo della RIA e assegni ad personam del personale cessato è pari ad €. 737,64 che ha alimentato in sede di costituzione del fondo anno 2019 la parte stabile, pertanto l'importo complessivo della R.I.A. da inserire nella parte stabile è pari ad € 23.686,68 (22.949,04 +737,64) e che resta valido anche per l'anno 2020;
- **che**, l'ammontare delle risorse impegnate per l'indennità di comparto a valer sul fondo 2020 sono pari ad € 11.191,68, restando pertanto valido l'importo così determinato in sede di costituzione del fondo anno 2020(€ 12.045,00) - € 853,32 (personale cessato);
- **che** la somma di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 a valere nel fondo anno 2020 di cui all'art.67 comma 2, lettere a) del C.C.N.L.21/05/2018 è pari ad € 2.163,20 ;
- **Tenuto conto** che le somme di cui all'art. 67 comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. 21/05/2018 come innanzi determinate, non sono assoggettate al limite fondo 2016 e all'uopo si riporta quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n° 19/sezaut/2018/QMIG *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.L. 75/2017".*

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 ed è pari ad € 27.245,00;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 166.523,54 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 14.656,50 somme non spese nell'esercizio precedente e la decurtazione prevista dall'art. 9 comma 2/bis D.L. 78/2010 27.245,00), è di € 124.622,04;

Tenuto conto che al fine di verificare i limiti per l'anno 2020 occorre procedere alla decurtazione ai sensi dell'art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017 di € 1.825,79;

Richiamato l'art.33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019(c.d. Decreto "crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del DLgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019 secondo la quale *" il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n.75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto-legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" e, stabilendo come data di entrata in vigore del decreto attuativo su indicato il 20 Aprile 2020;*

Rilevato come l'art.33 del D.L. n°34/2019 fa espressamente riferimento nella determinazione del tetto del salario accessorio, sia al fondo per la contrattazione decentrata del personale, sia al fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n°16 per la compilazione e trasmissione del conto annuale del personale ,la quale, riprendendo le indicazioni suggerite dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti, fa propria la tesi per cui il tetto al salario accessorio deve essere considerato come complessivo. Esso cioè non produce le sue conseguenze sui singoli fondi per la contrattazione decentrata, ma sul complesso delle risorse destinate a questo fine, cioè su: fondo per la contrattazione decentrata del personale, fondo per le posizioni organizzative, fondo per lo straordinario, indennità di posizione e di risultato dei segretari;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti 95/2020 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che detta le linee guida per la corretta determinazione del costo medio pro-capite del salario accessorio del personale dipendente ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019;

Osservato che:

- I dipendenti in servizio al 31/12/2018 risultavano pari a n° 23 unità e, che al 31/12/2020 saranno pari a n° 22 unità e, quindi, con un trend in diminuzione per effetto di pensionamenti;
- Che la sostituzione del personale cessato non è avvenuta a causa delle limitazioni imposte a questo Ente in materia di assunzioni, trovandosi nella situazione di dissesto finanziario;
- Che non è stato approvato il piano triennale delle assunzioni;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- non vi sono le condizioni per integrare le risorse variabili del fondo, trovandosi questo Ente in situazione di dissesto finanziario;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020:
non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto il responsabile del Settore U.T. non ha comunicato a quest'ufficio gli importi da inserire nella parte variabile del fondo a titolo di incentivi;
- che non sono previste cessazioni di personale nel corso dell'anno 2020;

Accertato che il fondo complessivo previsto per le posizioni organizzative comprensive dell'indennità di posizione per l'anno 2016 era pari ad € 43.600,00 e che con deliberazione di giunta comunale n° 59 del 17/05/2019 è stato previsto il fondo per le posizioni organizzative comprensive dell'indennità di risultato per l'anno 2019 pari ad € 43.600,00 e che tale fondo resta tutt'oggi confermato;

Che il fondo per il lavoro straordinario previsto nell'anno 2016 era pari ad € 13.561,05 e che tale importo è stato confermato negli anni successivi e resta confermato nell'anno corrente;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, certificate dal responsabile del settore Finanziario e dall'Organo di revisione;

Atteso che le risorse residue relative agli anni 2015/2016/2017/2018 sono state certificate dal Responsabile del Settore Finanziario e dall'Organo di Revisione come si evince dalla deliberazione dell'Organo Consiliare n°12 del 31/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018";

Che le risorse residue relative all'anno 2019, sono state certificate dal Responsabile del Settore Finanziario in sede di riaccertamento dei residui giusta determinazione n° 364 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza del Settore Finanziario ai fini dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019" riportate nel deliberato del Commissario ad Acta n°3 del

13/08/2020 con parere favorevole del competente Organo di Revisione , che qui di seguito vengono riepilogate:

-residuo fondo anno 2015	€ 26.677,50
-residuo fondo anno 2016	€ 14.657,00
- residuo fondo anno 2017	€ 9.839,15
-residuo fondo anno 2018	€ 424,43
- residuo fondo anno 2019	€ 31.692,48
per l'importo complessivo di	€ 83.290,56

Che, in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2018, veniva vincolato l'importo di € 24.855,88 (€ 11.674,05 per l'anno 2016 ed € 13.181,83 per l'anno 2017) nel risultato di amministrazione per la sottostima degli stanziamenti in bilancio del fondo per le risorse decentrate degli anni innanzi indicati;

che, alla luce di quanto innanzi, il totale delle risorse residue anni precedenti fondo risorse decentrate da inserire nella parte B della costituzione del fondo anno 2020 nella Voce Risorse variabili art.68,c.1 CCNL 21 maggio 2018 non soggette al limite di cui all'art.23, D.Lgs.75/2017 sono così riassunte:

Totale residui anni precedenti € 83.290,56

Quota vincolata nel risultato di amministrazione € 24.855,88

€ 108.146,44

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 237.148,87 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2020*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale **(ALL. A)**;

Dato atto che si è proceduto alla verifica del fondo anno 2020 ai fini del rispetto dell'art.23, c. 2 D.Lgs.75/2017(limite fondo 2016) così come riportato nell'**allegato A)**;

che si è proceduto al calcolo del valore medio pro-capite del salario accessorio anno 2018 pari ad € 7.886,22 come da prospetto **B) allegato**;

che si è proceduto alla verifica del limite del Trattamento accessorio 2020" ai sensi dell'art. 33 D.L. 34/2019 **Allegato C**, specificando che seppur in presenza di una diminuzione del personale in servizio rispetto al

31/12/2018 è fatto salvo il limite del trattamento iniziale (2016) pertanto, in questo caso non occorre operare alcun taglio;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019/2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 dopo il rilascio del previsto parere del Revisore Unico dei Conti;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) **di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (**ALL.A**), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL.D**);

- 2) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) **Di prendere atto del prospetto B) , C) e C1 allegato alla presente;**
- 4) **Di prendere atto del prospetto E)** allegato alla presente nella quale sono definite le poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2020.
- 5) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 in particolare:
 - Cap.400 € 74.155,18 (129.002,54 – I.C.€ 11.191,68-Prog.52.836,30- Incr. € 4.380,43 somme già inserite nei capitoli stipendiali);
 - Cap. 401 € 17.648,93
 - Cap. 455 € 6.303,19
- 6) **Di dare atto** che eventuali discordanze con gli stanziamenti previsti in bilancio saranno oggetto di verifica in sede di assestamento generale del bilancio;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 8) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore finanziario;
- 9) **Di inviare** la presente determinazione al Revisore Unico dei conti per il parere in ordine al rispetto dei criteri nella costituzione del fondo e compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio.
- 10) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;

Melissano, li 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Loredana Campa